



# Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2004<sup>1</sup> sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

*Titolo*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. f e g*

<sup>1</sup> L'indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
- g. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

*Art. 7 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'indennità per lavoratori indipendenti è calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei periodi in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un reddito a causa di:

- a. malattia;
- b. infortunio;
- d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;

SR .....

<sup>1</sup> RS 834.11

- e. maternità;
- e. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG.

<sup>1bis</sup> Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.

*Art. 24* Durata del versamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato  
(art. 16c cpv. 3 LIPG)

La prova che il neonato deve restare in ospedale per almeno due settimane consecutive immediatamente dopo la nascita deve essere fornita mediante un attestato medico.

*Art. 29 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Una madre secondo il capoverso 1 lettera a ha diritto al versamento dell'indennità di maternità di durata prolungata (art. 16c cpv. 3 LIPG), se:

- a. non ha esaurito le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione prima del parto e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità; e
- b. è disponibile un attestato medico secondo l'articolo 24.

*Titolo prima dell'art. 35a*

## **Capitolo 2a: Indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio**

### **Sezione 1: Diritto di genitori affilianti, matrigne e patrigni nonché madri e padri disoccupati o incapaci al lavoro**

*Art. 35a* Genitori affilianti  
(art. 16n LIPG)

<sup>1</sup> Il diritto dei genitori affilianti che si sono assunti durevolmente le spese di mantenimento e di educazione del figlio è retto dall'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG.

<sup>2</sup> Il diritto dei genitori affilianti si estingue se il figlio ritorna presso uno dei suoi genitori.

*Art. 35b* Matrigne e patrigni  
(art. 16n LIPG)

Una matrigna o un patrigno ha diritto secondo l'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se:

- a. vive nella medesima economia domestica con il genitore che detiene l'autorità parentale e la custodia del figlio e lo assiste adeguatamente nel mantenimento e nell'educazione del figlio; e

- b. un genitore rinuncia completamente al suo diritto, a condizione che sussista un rapporto di filiazione con entrambi i genitori.

*Art. 35c*            Madri e padri disoccupati

(art. 16n LIPG)

Il diritto della madre disoccupata o del padre disoccupato è retto dall'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l'assistenza al figlio necessita della presenza della madre o del padre e fino all'inizio del diritto la madre o il padre ha percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

*Art. 35d*            Madri e padri incapaci al lavoro

(art. 16n LIPG)

Il diritto della madre o del padre incapace al lavoro è retto dall'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l'assistenza al figlio necessita della presenza della madre o del padre e:

- a. fino all'inizio del diritto, la madre o il padre incapace al lavoro ha percepito indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità o un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'altra assicurazione sociale o da un'assicurazione privata; o
- b. all'inizio del diritto, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, ha un rapporto di lavoro ancora valido.

## **Sezione 2: Calcolo dell'indennità**

*Art. 35e*            Ripartizione tra i genitori

(art. 16g cpv. 4 LIPG)

Se il congedo di assistenza è ripartito tra i genitori, le indennità sono calcolate separatamente per ciascun genitore.

*Art. 35f*            Indennità per lavoratori salariati

(art. 16r LIPG)

<sup>1</sup> L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima della fruizione dei giorni di congedo, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l'avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- a. malattia;
- b. infortunio;
- c. disoccupazione;
- d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
- e. maternità;

f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;

g. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera è ricalcolata, se il salario determinante cambia durante la fruizione dei giorni di congedo.

<sup>3</sup> Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.

*Art. 35g* Indennità per lavoratori indipendenti  
(art. 16<sup>r</sup> LIPG)

Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l'articolo 7 capoverso 1.

*Art. 35h* Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente  
(art. 16<sup>r</sup> LIPG)

L'indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoverso 1 e 35f.

### **Sezione 3: Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell'indennità**

*Art. 35i* Cassa di compensazione competente  
(art. 17–19 LIPG)

<sup>1</sup> Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi all'inizio del periodo di diritto all'indennità.

<sup>2</sup> Se il congedo di assistenza è ripartito tra i genitori, la cassa di compensazione competente all'inizio del periodo di diritto all'indennità resta competente per entrambi i genitori durante l'intero termine quadro.

<sup>3</sup> La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.

*Art. 35j* Attestati  
(art. 17–19 LIPG)

<sup>1</sup> Per gli aventi diritto che all'inizio del periodo di diritto all'indennità esercitano un'attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell'indennità, il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità nonché la durata dell'impiego.

<sup>2</sup> Per gli aventi diritto di cui all'articolo 35c o 35d che prima del periodo di disoccupazione o di incapacità al lavoro hanno esercitato un'attività lucrativa, l'ultimo datore

di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell'indennità nonché la durata dell'impiego.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro o gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione attestano alla fine di ogni mese i giorni di congedo di assistenza fruiti.

*Art. 35k* Fissazione e pagamento dell'indennità  
(art. 17–19 LIPG)

<sup>1</sup> Per la fissazione dell'indennità si applica per analogia l'articolo 22.

<sup>2</sup> L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente. È fatta salva la compensazione di cui all'articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all'articolo 20 capoverso 2 LAVS<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale.

<sup>4</sup> Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr





12 maggio 2021

---

## **Modifica dell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)**

**Disposizioni d'esecuzione relative al congedo di assistenza di 14 settimane per i genitori di figli con gravi problemi di salute**

**Disposizioni d'esecuzione relative al prolungamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato**

Commento

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
1.1	Congedo di assistenza di 14 settimane per i genitori di figli con gravi problemi di salute	3
1.2	Prolungamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonat	3
<b>2</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Commento ai singoli articoli</b>	<b>5</b>
	Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno	5
<b>4</b>	<b>Ripercussioni</b>	<b>10</b>
4.1	Ripercussioni finanziarie sulle IPG	10
4.2	Ripercussioni per gli organi esecutivi	10

# 1 Situazione iniziale

## 1.1 Congedo di assistenza di 14 settimane per i genitori di figli con gravi problemi di salute

Il congedo di assistenza di 14 settimane è una delle misure della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (RU 2020 4525). Parallelamente al congedo di assistenza, i genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio ricevono un'indennità di assistenza (art. 329i del Codice delle obbligazioni [CO]<sup>1</sup>. Il congedo di assistenza dura al massimo 14 settimane e può essere fruito entro un termine quadro di 18 mesi, in una sola volta o in singoli giorni; per sei mesi a decorrere dall'inizio del diritto, vige una protezione dal licenziamento e le vacanze non possono essere ridotte. Le modifiche della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)<sup>2</sup> connesse all'introduzione del congedo di assistenza richiedono anche modifiche della ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)<sup>3</sup> (v. n. 3).

## 1.2 Prolungamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato

Se immediatamente dopo la nascita un neonato deve rimanere in ospedale per un lungo periodo, conformemente alle disposizioni vigenti la madre può chiedere un rinvio dell'indennità di maternità (art. 16c cpv. 2 LIPG). Durante questo periodo, non riceve alcuna indennità di maternità e in alcuni casi non è garantito nemmeno il diritto al salario secondo l'articolo 324a CO. La legge sul lavoro (LL)<sup>4</sup>, che si applica alla maggior parte delle donne professionalmente attive, stabilisce che le madri non possono essere occupate durante le otto settimane successive al parto e in seguito, fino alla 16<sup>a</sup> settimana, possono esserlo solo con il loro consenso (art. 35a cpv. 3 LL). Di conseguenza, pur trovandosi in una situazione difficile, le madri non hanno alcuna garanzia di reddito nel periodo compreso tra il momento del parto e l'inizio del versamento dell'indennità di maternità. Le modifiche della LIPG previste nel disegno di legge relativo al prolungamento del versamento dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato (FF 2020 8727) permettono di colmare questa lacuna.

Con la modifica della LIPG, la durata del diritto all'indennità di maternità è prolungata di 56 giorni al massimo (da 98 a 154 giorni al massimo), se il neonato deve restare in ospedale per almeno due settimane immediatamente dopo la nascita e la madre dimostra che dopo il congedo di maternità intende riprendere un'attività lucrativa. Questo adeguamento attua la mozione 16.3631 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati.

Le modifiche delle disposizioni legali connesse al prolungamento dell'indennità di maternità richiedono anche modifiche a livello di ordinanza. Per questo motivo, viene adeguata di conseguenza la disposizione d'esecuzione che disciplina la proroga dell'inizio del diritto nell'ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG; RS 834.11). In questo contesto, in virtù della norma di delega dell'articolo 16c capoverso 4 LIPG, viene inoltre disciplinato il diritto delle madri disoccupate che desiderano prolungare la durata del versamento dell'indennità di maternità.

---

<sup>1</sup> RS 220

<sup>2</sup> RS 834.1

<sup>3</sup> RS 834.11

<sup>4</sup> RS 822.11

## 2 Entrata in vigore

Il Parlamento ha adottato la legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari nella votazione finale del 20 dicembre 2019 (FF 2019 7217). Poiché il termine del referendum contro la legge è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2020, con decisione del 7 ottobre 2020 il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa avverrà a tappe. L'entrata in vigore scaglionata della legge tiene conto dei ritardi subiti nell'attuazione di altri progetti concernenti le indennità di perdita di guadagno (IPG) in seguito alla pandemia di COVID-19 e ai lavori relativi all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Gli organi esecutivi hanno infatti bisogno di tempo a sufficienza per poter svolgere le attività necessarie con la qualità richiesta, garantendo la certezza del diritto. Per questo motivo, le disposizioni della legge relative alle misure che non richiedevano lavori di attuazione particolarmente onerosi sono entrate in vigore, insieme con le relative disposizioni d'esecuzione, il 1° gennaio 2021. Si tratta delle disposizioni legali seguenti:

- modifica concernente le brevi assenze dal lavoro (art. 329<sup>h</sup> CO, art. 36 cpv. 3 e 4 LL);
- modifica concernente gli accrediti per compiti assistenziali (art. 29<sup>septies</sup> LAVS<sup>5</sup>);
- modifica concernente il supplemento per cure intensive e l'assegno per grandi invalidi per minorenni dell'assicurazione invalidità (art. 42<sup>bis</sup> cpv. 4 LAI<sup>6</sup>);
- aumento degli importi massimi riconosciuti per la pigione nell'ambito delle prestazioni complementari per le persone che condividono l'alloggio (art. 10 cpv. 1<sup>ter</sup> LPC<sup>7</sup>).

Con decisione del 7 ottobre 2020, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore delle necessarie modifiche di legge connesse all'introduzione del congedo di assistenza di 14 settimane al 1° luglio 2021.

Il Parlamento ha adottato il progetto concernente il prolungamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato nella votazione finale del 18 dicembre 2020 (FF 2020 8727). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 aprile 2021. L'entrata in vigore delle modifiche della LIPG e delle relative disposizioni d'esecuzione è stata quindi fissata al 1° luglio 2021.

---

<sup>5</sup> RS 831.10

<sup>6</sup> RS 831.20

<sup>7</sup> RS 831.30

### 3 Commento ai singoli articoli

#### Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

##### **Titolo**

Nella versione tedesca, il titolo dell'ordinanza viene modificato in «Erwerbsersatzordnung» per riprendere maggiormente il nuovo titolo della legge («Erwerbsersatzgesetz»). Si tratta di un adeguamento redazionale che concerne soltanto il testo tedesco, dato che in italiano e in francese il titolo della legge non è cambiato.

##### **Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. f e g**

Questa disposizione concretizza il calcolo delle IPG per i lavoratori salariati. Attualmente i giorni in cui la persona interessata non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di malattia, infortunio, servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG o maternità non sono considerati nel calcolo dell'indennità. L'elenco dei motivi viene completato con l'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG (nuovo tenore della lett. f). La vigente lettera f diventa la nuova lettera g, ma senza modifiche materiali.

##### **Art. 7 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>**

Questa disposizione concretizza il calcolo delle IPG per i lavoratori indipendenti, basandosi sulla vigente regolamentazione applicata ai salariati (v. art. 4 OIPG).

L'articolo 7 capoverso 1 viene completato, per analogia con l'articolo 4 OIPG, stabilendo che non sono considerati nel calcolo dell'indennità i periodi in cui la persona interessata non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un reddito a causa di malattia, infortunio, servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG, maternità o assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG. Per introdurre questa modifica viene aggiunto un secondo periodo al capoverso vigente.

Il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti si basa sul reddito annuo. Un'assenza di pochi giorni non incide praticamente sul reddito annuo soggetto all'AVS, ragion per cui la riduzione del reddito deve protrarsi per un certo periodo di tempo, per esempio almeno un mese civile. Non è dunque sufficiente un cambiamento della situazione reddituale soltanto per alcuni giorni, per esempio due settimane. Tenere conto di questi giorni sarebbe sproporzionato e complicato in termini di attuazione.

Il capoverso 1<sup>bis</sup> riprende integralmente il secondo periodo del capoverso 1 vigente.

##### **Art. 24 Durata del versamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato**

Attualmente questo articolo disciplina la proroga del diritto all'indennità di maternità per i casi in cui il neonato deve rimanere in ospedale per un lungo periodo. In seguito alla modifica della LIPG, tale proroga non sarà più possibile. Per contro, il versamento dell'indennità di maternità sarà prolungato per la durata della degenza ospedaliera del neonato, ma al massimo di 56 giorni, se il neonato deve restare in ospedale per almeno due settimane. Il prolungamento di 56 giorni andrà ad aggiungersi al congedo di maternità di 98 giorni, cosicché a partire dalla nascita saranno versate al massimo 154 indennità giornaliere. Se il bambino resta in ospedale per meno di 14 giorni, l'indennità di maternità sarà versata per 98 giorni, come previsto attualmente.

Il prolungamento deve essere richiesto dalla madre, che deve anche comprovare mediante un attestato medico l'effettiva degenza ospedaliera del neonato immediatamente dopo la nascita per un periodo di almeno due settimane consecutive.

### **Art. 29 cpv. 1<sup>bis</sup>**

La norma di delega dell'articolo 16c capoverso 4 LIPG incarica il Consiglio federale di disciplinare il diritto al prolungamento dell'indennità di maternità per le donne che, a causa della disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

La degenza ospedaliera prolungata del neonato sarà quindi compensata tramite le IPG soltanto se causa una perdita di guadagno. In linea di principio, il versamento prolungato dell'indennità di maternità è infatti riservato alle donne che al momento della nascita del figlio esercitano un'attività lucrativa e subito dopo la fine del congedo di maternità ne riprendono una. Per questo motivo, avranno diritto al versamento prolungato dell'indennità di maternità soltanto le donne disoccupate il cui diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione rinasce dopo la fine del congedo di maternità (di 14 settimane) o rinascerebbe se esse non beneficiassero dell'indennità di maternità per un periodo più lungo in seguito alla degenza ospedaliera del neonato. L'ordinanza prevede dunque che le madri disoccupate possano percepire più a lungo l'indennità di maternità solo se prima della nascita non hanno ancora esaurito il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni definito dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità.

Per le madri incapaci al lavoro non è prevista alcuna disposizione di ordinanza separata: di regola esse hanno un rapporto di lavoro e possono dunque richiedere il versamento prolungato dell'indennità di maternità in virtù del contratto di lavoro ancora vigente. Di conseguenza, nel loro caso si applica l'articolo 24 OIPG.

### **Titolo prima dell'art. 35a**

Viene introdotto un nuovo capitolo 2a, che disciplina l'indennità per i genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio.

### **Art. 35a Genitori affilianti**

I genitori affilianti che assistono un affiliato con gravi problemi di salute e per questo motivo interrompono la propria attività lucrativa avranno diritto all'indennità di assistenza come i genitori di figli biologici. Pertanto, in virtù della norma di delega dell'articolo 16n capoverso 3 lettera a LIPG, viene emanata una regolamentazione a tal fine, che ricalca ampiamente quella attualmente sancita dall'articolo 49 OAVS. Sussiste dunque un rapporto di affiliazione nei casi in cui il figlio è stato accolto nell'economia domestica dei genitori affilianti alla stregua di un figlio, per essere mantenuto ed educato durevolmente. A differenza dell'articolo 49 OAVS, però, l'articolo 35a non esige che il rapporto di affiliazione sia gratuito<sup>8</sup>. Per il diritto all'indennità di assistenza, infatti, è determinante il fatto che i genitori affilianti assistano il figlio e interrompano per questo motivo la loro attività lucrativa, ma non che provvedano anche in misura preponderante al suo mantenimento a livello finanziario. Se è stata rilasciata un'autorizzazione secondo l'articolo 4 dell'ordinanza sull'affiliazione (OAMin<sup>9</sup>), si può presumere che sussista un rapporto di affiliazione secondo l'articolo 35a.

Per l'esame del diritto non è determinante che si tratti di un collocamento extrafamiliare disposto da un'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA; art. 310, 311/312, 327a CC<sup>10</sup>) oppure di un collocamento volontario o convenuto da parte dei genitori. In quest'ultimo caso, sono i genitori a decidere sul collocamento, in virtù del loro diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (diritto di determinazione del luogo di dimora secondo l'art. 301a CC). Il CC non disciplina questo tipo di collocamento extrafamiliare.

<sup>8</sup> Il rapporto d'affiliazione è gratuito se l'importo delle prestazioni a favore del figlio che i genitori affilianti ricevono da terzi è inferiore a un quarto delle spese di mantenimento effettive.

<sup>9</sup> RS 211.222.338

<sup>10</sup> RS 210

In entrambi i casi, i genitori affilianti vivono in comunione domestica con l'affiliato. Lo assistono nella quotidianità e gli danno ciò di cui ha bisogno per uno sviluppo armonioso dal punto di vista fisico, mentale e psichico (abbigliamento, cibo, mantenimento ed educazione). Per questo motivo i genitori affilianti avranno diritto al congedo di assistenza, se interrompono l'attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute (v. altre condizioni di diritto secondo gli art. 16n e 16o LIPG).

Se il figlio torna a vivere presso i suoi genitori, perché, a seconda del tipo di collocamento, l'APMA ha revocato il collocamento extrafamiliare che aveva disposto oppure perché i genitori vanno a riprendere il figlio, il diritto dei genitori affilianti si estinguerà (cpv. 2). In tal caso, saranno i genitori ad avere diritto al congedo di assistenza.

### **Art. 35b Matrigne e patrigni**

Nell'AVS gli affiliati e i figliastri sono equiparati. Pertanto, in virtù della norma di delega dell'articolo 16n capoverso 3 lettera a LIPG, viene emanata una regolamentazione anche per i figliastri. Nel messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (FF 2019 3381, in particolare pag. 3411) viene espressamente stabilito che il diritto all'indennità per i genitori affilianti nonché per i patrigni e le matrigne deve essere sancito a livello d'ordinanza.

I patrigni e le matrigne avranno diritto all'indennità di assistenza, se il figliastro vive nella medesima economia domestica di uno di loro e del genitore (lett. a). La formulazione della lettera a, la quale prevede la necessità che il patrigno o la matrigna assista adeguatamente il genitore nel mantenimento e nell'educazione del figlio, si rifà all'articolo 299 CC, secondo cui ogni coniuge deve all'altro adeguata assistenza nell'esercizio dell'autorità parentale verso i suoi figli. Il genitore insieme al quale vive il patrigno o la matrigna deve detenere l'autorità parentale (esclusiva o congiunta) e la custodia (lett. a). Si può trattare anche di una custodia alternata, esercitata con l'altro genitore. Subordinando il diritto al fatto di detenere l'autorità parentale s'intende evitare che i patrigni e le matrigne abbiano diritto anche qualora il figlio si rechi nella loro economia domestica soltanto per le visite. Se il figliastro vive anche presso l'altro genitore, il patrigno o la matrigna potrà comunque avere diritto.

Un'ulteriore condizione è la rinuncia di un genitore al suo diritto (lett. b). Si può trattare dell'altro genitore (cioè quello che non vive con il patrigno o la matrigna) o di quello che vive con il patrigno o la matrigna. Se ad esempio entrambi i genitori rinunciano al diritto, sia il patrigno che la matrigna (ovvero il rispettivo coniuge del genitore) potranno farlo valere. La rinuncia al diritto dovrà essere totale: non è ammesso che un genitore rinunci soltanto a una parte del congedo di assistenza e trasferisca il resto al patrigno o alla matrigna.

Se il rapporto di filiazione sussiste con uno solo dei genitori, quest'ultimo sarà l'unico ad avere diritto al congedo di assistenza (art. 16n LIPG). In tal caso, il genitore potrà cedere una parte (o la totalità) del proprio diritto al patrigno o alla matrigna. Non sarà quindi necessario procedere a una rinuncia (lett. b).

### **Art. 35c Madri e padri disoccupati**

Il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di disciplinare il diritto all'indennità di assistenza dei genitori disoccupati (art. 16n cpv. 3 lett. b LIPG). I genitori disoccupati vi avranno diritto, se si occupano di un figlio con gravi problemi di salute.

Se vi è la necessità di accompagnamento, assistenza o cura da parte di almeno un genitore, una persona che esercita un'attività lucrativa la interrompe. Una persona disoccupata non può interrompere la disoccupazione nello stesso senso, ma, a seconda delle circostanze, dovendo assistere il figlio può subire limitazioni nella sua idoneità al collocamento. L'idoneità al collocamento è definita all'articolo 15 LADI: una persona disoccupata è idonea al collocamento se è

disposta, capace e autorizzata ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Se l'idoneità al collocamento è limitata o resa impossibile dal fatto di assistere un figlio con gravi problemi di salute, questo va considerato alla stregua di un'interruzione dell'attività lucrativa. Può succedere che una persona resti idonea al collocamento pur assistendo il figlio. Per questo motivo, la disposizione di ordinanza pone quale condizione la necessità dell'assistenza, che deve essere comprovata mediante un attestato medico (art. 16o lett. d LIPG).

La persona disoccupata deve inoltre aver percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione fino all'inizio del diritto, ovvero fino al giorno in cui soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16n capoverso 1 LIPG. Dato che per l'inizio del diritto è determinante il fattore dell'interruzione ed è raro che entrambi i genitori interrompano allo stesso momento l'attività lucrativa, la disoccupazione o l'incapacità al lavoro, nella maggior parte dei casi il diritto decorrerà separatamente per ciascun genitore. In questo modo, l'inizio del diritto è definito tenendo conto della situazione economica della persona interessata. Questo permette di considerare meglio la situazione reddituale del genitore in questione, in particolare nei casi in cui uno fruisce del congedo notevolmente più tardi rispetto all'altro.

Non è possibile basarsi sull'inizio del termine quadro di 18 mesi di cui all'articolo 16p LIPG, poiché questo è susseguente l'inizio del diritto. Il termine quadro non può infatti decorrere, se non sussiste un diritto all'indennità, dato che esso inizia il giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera (art. 16p cpv. 2 LIPG). Il diritto all'indennità nasce però già nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16n LIPG (art. 16p cpv. 3 LIPG).

#### **Art. 35d Madri e padri incapaci al lavoro**

Il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di disciplinare il diritto all'indennità di assistenza dei genitori incapaci al lavoro (art. 16n cpv. 3 lett. b LIPG). A tal fine, vanno riprese per analogia le stesse regolamentazioni attualmente applicate per l'indennità di maternità.

I genitori assistenti che sono incapaci al lavoro in seguito a malattia o infortunio e che per questo motivo percepiscono indennità giornaliere di un'assicurazione sociale o privata (p. es. assicurazione invalidità, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione militare, assicurazione malattie o un'assicurazione secondo la legge sul contratto d'assicurazione avranno diritto all'indennità di assistenza. Vi avranno diritto anche i genitori che hanno un rapporto di lavoro valido, pur avendo perso il diritto a percepire il salario o indennità giornaliera.

Se vi è la necessità di accompagnamento, assistenza o cura da parte di almeno un genitore, una persona che esercita un'attività lucrativa la interrompe. Una persona incapace al lavoro non può interrompere l'incapacità al lavoro nello stesso senso, ma, a seconda delle circostanze, dovendo assistere il figlio può essere impossibilitata a partecipare a provvedimenti d'integrazione. Per questo motivo, la disposizione di ordinanza pone quale condizione la necessità dell'assistenza, che deve essere comprovata mediante un attestato medico (art. 16o lett. d LIPG). La persona incapace al lavoro deve quindi dichiarare nella richiesta i giorni per i quali intende fruire del congedo di assistenza e allegare un attestato medico che confermi i gravi problemi di salute del figlio ai sensi dell'articolo 16o LIPG. In questo modo si avrà anche la conferma della necessità dell'assistenza da parte di un genitore.

Le persone che al momento dell'inizio del diritto all'indennità sono parzialmente incapaci al lavoro e sfruttano una capacità al guadagno residua sul mercato del lavoro non sono considerate incapaci al lavoro. Queste persone potranno richiedere il congedo di assistenza a titolo di persone con un'attività lucrativa, se anche nel periodo di fruizione del congedo esercitano un'attività lucrativa (anche in misura parziale).

Per contro, se al momento dell'inizio del diritto all'indennità le persone interessate percepiscono un'indennità giornaliera e presentano un'incapacità al lavoro del 100 per cento, per de-

terminare il diritto all'indennità di assistenza si applicano le regole previste per le persone incapaci al lavoro. Questo vale anche nei casi in cui nel periodo di fruizione del congedo riprendano un'attività lucrativa (anche in misura parziale).

Come per le persone disoccupate, anche per quelle incapaci al lavoro ci si basa sull'inizio del diritto all'indennità. Per poter far valere il diritto all'indennità di assistenza le persone incapaci al lavoro devono pertanto percepire indennità giornaliera di un'assicurazione sociale o privata oppure indennità giornaliera dell'Al fino al giorno in cui soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16n capoverso 1 LIPG.

#### **Art. 35e Ripartizione tra i genitori**

Se i genitori si ripartiscono il congedo di assistenza, la relativa indennità viene calcolata in base al rispettivo reddito medio da attività lucrativa. I redditi dei genitori non vengono dunque sommati per il calcolo dell'indennità.

#### **Art. 35f Indennità per lavoratori salariati**

Vengono riprese per analogia le regole valide per il calcolo dell'indennità di maternità e dell'indennità per chi presta servizio.

Per calcolare l'indennità ci si baserà dunque sul reddito conseguito dall'avente diritto prima della fruizione dei giorni di congedo (cpv. 1). Se il reddito determinante cambia durante la fruizione dei giorni di congedo, ad esempio perché nel mese precedente è stato conseguito un reddito più elevato, l'indennità giornaliera verrà ricalcolata (cpv. 2).

#### **Art. 35g Indennità per lavoratori indipendenti**

Vengono riprese le regole valide per il calcolo dell'indennità di maternità e dell'indennità per chi presta servizio. Per calcolare l'indennità ci si baserà dunque sul reddito conseguito dall'avente diritto prima della fruizione dei giorni di congedo. In futuro, analogamente a quanto previsto per i salariati, nel caso dei lavoratori indipendenti i periodi in cui non si è percepito o si è percepito solo parzialmente un reddito non saranno presi in considerazione per la conversione del reddito annuo in indennità giornaliera (v. art. 7).

#### **Art. 35h Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente**

Anche per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente vengono riprese le regole valide per il calcolo dell'indennità di maternità e dell'indennità per chi presta servizio. Per calcolare l'indennità ci si baserà dunque sul reddito conseguito dall'avente diritto prima della fruizione dei giorni di congedo.

#### **Art. 35i Cassa di compensazione competente**

Per entrambi i genitori sarà competente un'unica cassa di compensazione, ovvero quella cui è affiliato il genitore che fruisce del primo giorno d'indennità. La cassa di compensazione che ha riscosso i contributi all'inizio del periodo di diritto all'indennità resterà quindi competente per entrambi i genitori. Questo vale anche nel caso in cui uno o entrambi i genitori abbiano cambiato datore di lavoro. L'indennità di assistenza sarà versata sotto forma di pagamento regolare, non una tantum alla fine del diritto. Per questo motivo, per gli organi esecutivi è più semplice che la competenza resti presso un'unica cassa di compensazione.

Il principio secondo cui la domanda dei lavoratori salariati va inoltrata tramite il loro datore di lavoro (cpv. 3) è ripreso dall'indennità di maternità e dall'indennità per chi presta servizio.

### **Art. 35j Attestati**

Per consentire il calcolo dell'indennità di assistenza, occorre che il datore attesti il salario determinante. Questa attestazione incomberà al datore di lavoro presso il quale l'avente diritto esercitava un'attività lucrativa all'inizio del periodo di diritto all'indennità.

Una volta richiesto il congedo di assistenza, il datore di lavoro o gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione dovranno attestare alla fine di ogni mese i giorni di congedo di assistenza fruiti (cpv. 3). In base a questa informazione, la cassa di compensazione potrà calcolare il congedo di assistenza residuo e versare l'indennità giornaliera per i giorni di congedo fruiti nel mese precedente. Per questo attestato sarà competente il datore di lavoro presso cui è fruito il congedo di assistenza.

### **Art. 35k Fissazione e pagamento dell'indennità**

Vengono sostanzialmente riprese le regole valide per l'indennità di maternità e l'indennità per chi presta servizio.

L'indennità sarà versata per principio mensilmente e posticipatamente. In caso di importi mensili esigui, su richiesta, il versamento potrà avvenire anche dopo la fine del diritto.

Per contro, dalle regolamentazioni vigenti per l'indennità di maternità e l'indennità per chi presta servizio non viene ripresa la possibilità di delegare il pagamento dell'indennità (art. 20 OIPG), poiché questo strumento non corrisponde più alla situazione attuale. Lo stesso vale per il pagamento in contanti, previsto all'articolo 21 capoverso 3 OIPG.

## **4 Ripercussioni**

### **4.1 Ripercussioni finanziarie sulle IPG**

Le spese generate dal prolungamento di 56 giorni del versamento dell'indennità di maternità sono stimate a circa 6 milioni di franchi per il 2022. Le disposizioni d'esecuzione non comporteranno spese supplementari.

L'introduzione dell'indennità di assistenza comporterà spese stimate a circa 70 milioni di franchi per il 2021. Le disposizioni d'esecuzione non comporteranno spese supplementari.

### **4.2 Ripercussioni per gli organi esecutivi**

Le novità relative all'indennità di assistenza, attuate con le modifiche della LIPG e delle relative disposizioni di ordinanza, comporteranno un onere amministrativo supplementare per gli organi esecutivi.